

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Procedimento penale a carico di AZ

(Causa C-510/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 2 – Nozione di «autorità giudiziaria dell'esecuzione» – Articolo 27, paragrafo 2 – Regola della specialità – Articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4 – Deroga – Azione penale per un «reato diverso» da quello che ha motivato la consegna – Assenso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione – Assenso del pubblico ministero dello Stato membro di esecuzione)

(2021/C 35/20)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parte nel procedimento penale principale

AZ

interveniante: Openbaar Ministerie, YU, ZV

Dispositivo

- 1) La nozione di «autorità giudiziaria dell'esecuzione», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione che deve essere interpretata nel senso che comprende le autorità di uno Stato membro che, pur non essendo necessariamente giudici o organi giurisdizionali, partecipano all'amministrazione della giustizia penale di tale Stato membro, agiscono in modo indipendente nell'esercizio di funzioni inerenti all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo ed esercitano le loro funzioni nell'ambito di una procedura che rispetta i requisiti derivanti da una tutela giurisdizionale effettiva.
- 2) L'articolo 6, paragrafo 2, nonché l'articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che il procuratore di uno Stato membro che, pur partecipando all'amministrazione della giustizia, può ricevere, nell'ambito dell'esercizio del suo potere decisionale, istruzioni individuali da parte del potere esecutivo non costituisce un'«autorità giudiziaria dell'esecuzione», ai sensi di tali disposizioni.

⁽¹⁾ GU C 312 del 16.9.2019.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 3 dicembre 2020 — Commissione europea / Regno del Belgio

(Causa C-767/19) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato – Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE – Mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale – Separazione effettiva tra la gestione dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e di trasporto del gas, da un lato, e le attività di fornitura e generazione, dall'altro – Istituzione di autorità nazionali di regolamentazione indipendenti)

(2021/C 35/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e Y.G. Marinova, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: L. Van den Broeck, M. Jacobs e C. Pochet, agenti, assistiti da G. Block, avocat)